



Comune di Bevilacqua

Provincia di Verona

oooooooooooo

COPIA

ORDINANZA N. 1 del 24-01-2020

Oggetto: Disciplina temporanea della circolazione stradale - Modifica temporanea della viabilità lungo Via Santa Lucia per esecuzione lavori in prossimità dei passaggi a livello.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA l'istanza pervenuta presso il Comune di Bevilacqua - acquisita agli atti con prot. n. 0000312 del 16/01/2020, con cui Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Direzione Territoriale Produzione Verona - *S.O. Ingegneria* informa che la tratta Bevilacqua-Legnago ricadente nel territorio comunale di Bevilacqua, sulla linea ferroviaria Mantova-Monselice, sarà interessata da un cantiere di sostituzione di rotaie, traverse e massicciata ferroviaria nel periodo compreso tra il 27/01/2020 ed il 01/02/2020, richiedendo la chiusura dei passaggi a livello ivi presenti con le modalità indicate:

→ PL al km 143+429: chiusura continuativa nel periodo 27/01/2020-31/01/2020 dalle ore 21.00 alle ore 6.00

→ PL al km 142+453: chiusura continuativa nel periodo 28/01/2020-01/02/2020 nelle 24 ore

VISTA la contestuale richiesta di effettuare tali lavori in deroga agli orari per le attività rumorose, che potrà essere autorizzata dal Sindaco con specifico provvedimento;

PRESO ATTO che, come riportato nella medesima richiesta, i lavori saranno eseguiti dalla ditta G.C.F. Generale Costruzioni Ferroviarie S.p.A. - Via dell'Oceano Atlantico 190 - Roma;

ACCERTATO che i due passaggi a livello, distanti circa 970 m, interrompono un unico tratto stradale di Via Santa Lucia, preceduto dalla parte iniziale della medesima via e confluyente nel tratto stradale di Via Nuvolea e che tale tratto stradale, densamente abitato, non è servito da altre vie carrabili di comunicazione, oltre ai tratti precedente e successivo;

APPURATO che la richiesta pervenuta **imporrebbe la chiusura senza via d'uscita del tratto stradale interessato indicato al punto precedente** nella fascia oraria dalle 21.00 alle 6.00 a partire dal 27/01/2020 e fino al 01/02/2020;

CONSIDERATO che non è possibile attuare la completa e contemporanea chiusura, sia veicolare sia pedonale/ciclabile, dei due passaggi a livello interessati dalle lavorazioni, a causa della presenza di numerose abitazioni, a cui dovrà necessariamente essere garantita una via di passaggio verso le strade di scorrimento limitrofe in caso di emergenza e necessità ed altresì dovrà consentirsi l'accesso ai mezzi di soccorso di SUEM 118, Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco, ecc.;

RITENUTO necessario per motivi di sicurezza stradale oltre che per esigenze di carattere tecnico, al fine di dar corso alla richiesta di R.F.I. di effettuare lavori di ristrutturazione della tratta ferroviaria sopra indicata, di vietare temporaneamente la circolazione veicolare e pedonale nei passaggi a livello sopra indicati;

VISTI il D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.: *Nuovo codice della strada* ed i relativi articoli del D.P.R. 19/12/1992 n. 495 e s.m.i.: *Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada*;

VISTA la L. 15/05/1997 n. 127 e s.m.i.: *Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. : *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

VISTO l'art. 25 - R.D. 18/06/1931 n. 773: *Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza*;

ORDINA

la chiusura ALTERNATA dei due passaggi a livello a partire dal 27/01/2020 e fino al 01/02/2020, comunque per il tempo strettamente necessario al completamento delle lavorazioni, in modo di GARANTIRE SEMPRE ED IN OGNI CASO, attraverso uno dei due passaggi a livello al km 143+429 oppure al km 142+453, l'accesso ai mezzi di soccorso di SUEM 118, Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco, ecc. ed il transito degli abitanti in caso di grave emergenza, assicurando la dovuta e precisa segnaletica di avviso per il raggiungimento delle abitazioni situate tra i due passaggi a livello;

DISPONE

- a) di portare a conoscenza al pubblico la presente Ordinanza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali (art. 5 - c. 3 e art. 21 del *C.d.S.*) ed alla messa in opera e alla conservazione in loco di tutta la segnaletica necessaria, verticale e orizzontale prevista dal vigente *C.d.S.* e relativo *Regolamento di esecuzione* nonché dal D.M. 10/07/2002, ivi compresa quella di preavviso, tenendo conto che copia del presente atto deve essere apposta in modo ben visibile;
- b) di intervenire con apposita segnaletica stradale al fine di vietare la circolazione veicolare, nel pieno rispetto del *C.d.S.*, e sia mantenuta in perfetta efficienza e perfettamente visibile a sufficiente distanza e con ogni condizione meteorologica;
- c) che i segnali siano scelti ed installati in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle circostanze specifiche seguendo schemi segnaletici differenziati per categoria di strade e fissati con disciplinare tecnico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e nel rispetto degli art. 30-31 del *C.d.S.*;
- d) che le presenti disposizioni rimangano in atto per il periodo di validità dell'Ordinanza ovvero fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e che al termine della situazione di pericolo si provveda a ripristinare la segnaletica preesistente;
- e) che il Comando di Polizia Locale, durante eventuali operazioni di verifica della segnaletica apposta e qualora ne ravvisi la necessità, potrà intervenire con suggerimenti atti al miglioramento della comunicazione all'utenza delle regolamentazioni adottate;
- f) **di declinare ogni responsabilità, sia civile sia penale, per quanto possa accadere a persone e/o cose prima durante e dopo l'esecuzione dei lavori per fatti non imputabili alle presenti disposizioni.**

Della presente ordinanza è data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio della sede Municipale e l'installazione, da parte della Ditta esecutrice, dell'apposita segnaletica conforme alla normativa vigente.

È fatto obbligo a chiunque, spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Copia della presente, per gli adempimenti di competenza, viene trasmessa a:

- Comando Polizia Locale di Montagnanamontagnana.pd@cert.ip-veneto.net - pm@comune.montagnana.pd.it
- Comando Compagnia Carabinieri - Nucleo Operativo e Radiomobile di Legnago tvr23060@pec.carabinieri.it
- Comando Stazione Carabinieri di Minerbe stvr547230@carabinieri.it
- RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. gi.refosco@rfi.it

- G.C.F. - Generale Costruzioni Ferroviarie S.p.A. m.andreoli@gcf.it
- p.c., Comune di Legnago..... legnago.vr@halleypec.it
- p.c., Comune di Boschi Sant'Anna protocollo@pec.comune.boschisantanna.vr.it

La Polizia Locale e i Carabinieri, nonché gli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 - D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i., sono incaricati della verifica dell'ottemperanza del presente provvedimento. A carico dei contravventori si procederà a norma di legge attraverso l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, secondo quanto previsto dal vigente *Codice della Strada*.

Ai sensi dell'art. 8 - L. 07/08/1990 n. 241, Responsabile del Procedimento è Arch. Girardi Tommaso - Responsabile Area Tecnica e Patrimonio del Comune di Bevilacqua.

Ai sensi dell'art. 3 - c. 4 - L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici nel termine di 60 gg (sessanta giorni) dalla pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 37 - c. 3 - D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i., oppure, in alternativa, ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg (sessanta giorni) dalla suddetta pubblicazione ai sensi della L. 06/12/1971 n. 1034 e s.m.i.

Il Responsabile Area Tecnica

Arch. Tommaso Girardi

Il Responsabile

F.to Girardi Tommaso

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa